



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DI AVVOCATI ESTERNI ALL'ENTE

ART.1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi professionali ad avvocati esterni in possesso di idonea e particolare specializzazione.

Il presente regolamento può trovare altresì applicazione relativamente a procedimenti amministrativi, contabili, penali, civili, a carico di dipendenti o amministratori per i quali l'Ente assuma gli oneri di difesa ai sensi delle disposizioni di legge e dei Contratti di Lavoro vigenti.

ART.2 - COSTITUZIONE DI ALBO APERTO DEGLI AVVOCATI ESTERNI

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è emesso un Avviso Pubblico per la costituzione di un apposito elenco (Albo) di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio.

L'Avviso sarà pubblicato permanentemente sul sito dell'Ente.

Nell'Albo sarà indicata accanto al nominativo dell'avvocato la materia trattata:

- Diritto del Lavoro
- Diritto Civile
- Diritto Amministrativo
- Diritto Penale
- Diritto Tributario

ART.3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I professionisti interessati, il rappresentante dello studio associato, o il legale rappresentante di società di professionisti, dovranno far pervenire, unitamente all'istanza di iscrizione all'Albo

(All..A-1), la seguente documentazione:

autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:

- 1) l'iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati, con indicazione della data di iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e motivi delle stesse;
- 2) che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né condanne penali;
- 3) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni;
- 4) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento;
- 5) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'Istituto Romano di San Michele per la durata del rapporto instaurato, e sull'inesistenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
- 6) dichiarazione di accettazione del calcolo dei compensi al valore minimo previsto dal D. M. n. 55/14 (medi abbattuti de 50%) e secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 dello stesso D.M. che recita: "In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale" e dal comma 3 "In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso ". Per i giudizi di valore indeterminabile, ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 5, co 6, del D.M. citato, si richiede all'avvocato incaricato una dichiarazione in merito al grado di complessità della controversia, anche alla luce degli atti defensionali predisposti;
- 7) dichiarazione di accettazione di tetto massimo nei compensi stessi pari ad € 40.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA e Contributo Unificato per cui, qualora applicando i criteri di cui al D.M. 55/14, dovesse presentarsi l'ipotesi di una parcella maggiore alla cifra indicata, il compenso non potrà comunque essere superiore ad € 40.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA e Contributo Unificato;
- 8) espressa dichiarazione che l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 2 non configura in alcun caso un diritto all'affidamento di incarichi professionali da parte dell'Istituto Romano di San Michele, che verranno affidati di volta in volta intuitu personae dal Rappresentante Legale, attingendo, con proprie valutazioni, dal suddetto Elenco.

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

ART.4 - CRITERI GENERALI

La scelta del professionista dovrà essere effettuata considerando le specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum presentato.

ART.5 -FORMAZIONE DELL'ALBO

L'iscrizione all'Albo consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata e della insussistenza di conflitto di interessi da effettuarsi a cura dell'Ufficio incaricato del coordinamento degli Affari Legali che provvederà ad inserire periodicamente (di norma a cadenza semestrale) le nuove iscrizioni nell'Albo.

Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate, tramite pec, agli interessati.

ART.6 -DISCIPLINARE

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista, ai sensi dell'art. 9 L. n.27/12, deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:

- l'obbligo per il legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando o inviando in formato elettronico la relativa documentazione e copia degli atti, memoria o scritti redatti nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da mettere l'Ente in condizione di conoscere e valutare il proprio interesse generale, oltre che per consentire la completezza ed integralità del fascicolo interno;
- l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati all'Ente nell'esercizio dell'attività professionale.

Non possono esser affidati incarichi per prestazioni generiche, periodiche o sistematiche.

Tutti gli uffici dell'Istituto Romano di San Michele per il tramite dell'Ufficio incaricato del coordinamento degli Affari Legali, dovranno evadere, nei tempi richiesti dalle esigenze difensive e dalla natura della controversia, ogni richiesta degli avvocati difensori esterni.

ART.7 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Rappresentante Legale quando ravvisa la necessità di avvalersi delle prestazioni di un avvocato esterno all'Ente, tenendo altresì conto dell'oggetto della controversia in relazione ai criteri già indicati nel precedente articolo 1, individua il nominativo del professionista dandone notizia

all'Ufficio incaricato del coordinamento degli Affari Legali.

L'avvocato designato, che abbia ricevuto formale comunicazione e che manifesti la disponibilità all'incarico, ne informa l'Ente trasmettendo l'accettazione.

L'affidamento dell'incarico nei limiti e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento avviene, con procura ad litem e con successivo decreto predisposto dall'Ufficio incaricato del coordinamento degli Affari Legali.

L'accettazione dell'incarico comporta automaticamente anche l'accettazione del presente Regolamento, in particolare dell'art. 3, punti 6 e 7.

Con riferimento al conferimento dell'incarico ad avvocato esterno, il Rappresentante Legale valuterà, nell'ambito dei professionisti inseriti nell'elenco dei legali di riferimento, le esperienze professionali indicate dal singolo professionista nel proprio curriculum, avuto specifico riguardo all'oggetto della controversia .

A fronte della discrezionalità dell'incarico, in sede di eventuale gravame, il Rappresentante Legale non è in alcun modo vincolato dall'esito del giudizio di primo grado ai fini del conferimento dell'incarico di patrocinio.

ART.8 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI

L'Ente procede alla liquidazione delle spese e compensi maturati, previa verifica della rispondenza con i parametri forensi, applicati in relazione al valore della controversia, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 55/14 e ridotti come specificato dall'art.3, punti 6 e 7.

La remunerazione per l'attività stragiudiziale eventualmente connessa agli incarichi defensionali è da intendersi ricompresa ed assorbita nel compenso concordato per questi ultimi.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'Istituto Romano di San Michele può riconoscere al professionista un anticipo sulle spese di lite variabile da un minimo di € 500,00 sino ad un massimo di € 5.000,00, da stimarsi in ragione della controversia, della tipologia e natura del provvedimento nonché degli oneri fiscali (Contributo unificato).

All'esito del giudizio l'Ente provvederà a liquidare la parcella definitiva, previo accertamento dell'effettivo rispetto del D.M. 55/14 ed in caso di mancato rispetto dei limiti tariffari di cui al suindicato D.M., il professionista viene invitato a formulare una nuova parcella senza addebito del ritardo all'Ente.

Il pagamento della parcella - all'esito delle necessarie attività di liquidazione - avverrà in ogni caso previa presentazione di fattura elettronica.

In caso di sentenza favorevole all'Istituto Romano di San Michele, che statuisca in merito alle spese, competenze e onorari di lite in danno della parte avversa, il legale incaricato della difesa

del giudizio si impegna altresì a curare per conto dell'Ente, il recupero delle predette somme.

ART.9 - REGISTRO INCARICHI

L'Ufficio incaricato del coordinamento degli Affari Legali provvederà oltre alla tenuta e revisione dell'Albo, alla tenuta e aggiornamento del registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

1. Generalità del professionista;
2. Oggetto sintetico dell'incarico;
3. Estremi dell'atto d'incarico;
4. Importo/i del compenso e liquidazione/i.

ART.10 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Rappresentante Legale provvederà all'immediata cancellazione dall'elenco dei professionisti l'avvocato che:

- abbia perso i requisiti richiesti dall'amministrazione nel presente regolamento o ne sia risultato all'origine sprovvisto all'esito di controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione;
- sia responsabile di gravi inadempienze e/o illeciti anche per atti e fatti estranei all'attività professionale;
- sia venuto meno agli obblighi assunti con l'istanza di iscrizione;
- abbia rinunciato senza giustificato motivo all'incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato;
- abbia formalizzato la propria richiesta di cancellazione ovvero sia stato cancellato a domanda o d'ufficio, ovvero radiato dall'Albo professionale di appartenenza.

ART. 11 - PUBBLICITA'

Per l'iscrizione nell'elenco e per l'aggiornamento dello stesso, l'Istituto Romano di San Michele attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul sito internet aziendale.

L'elenco dei professionisti è pubblico ed aperto.

ART.12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice Deontologico Forense.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari interne con esso contrastanti.

ART.13 - EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione presso l'Albo Pretorio di questa IPAB .

f.to Il Commissario Straordinario
Dott. Domenico Alessio